



STATUTO

Società Operaia di Cultura e Mutuo Soccorso Associazione Sportiva Dilettantistica APS

ART. 1 Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 90 della L. n. 289/2002 ed ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, l'associazione non riconosciuta denominata: **"Società Operaia di Cultura e Mutuo Soccorso" Associazione sportiva dilettantistica APS**, di seguito "associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di **Modica** (RG) nella Via **Gianforma Ponte Margione n. 98/A**.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi sia di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.

3. L'Associazione ha durata illimitata.

4. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" e dell'acronimo APS nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2 Finalità e attività

1. L'Associazione è un ente privato apartitico, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative nello scopo di:

- a) concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
 - b) promuovere la socializzazione nel mondo dell'istruzione e dello sport, oltreché il valore educativo, culturale, sociale e politico dello sport;
 - c) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio;
 - d) promuovere l'attività motoria in ambienti sicuri e sani con particolare riferimento ai minori, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane, sia nelle persone affette da patologie, sostenendo e tutelando il volontariato sportivo, svolgendo iniziative sportive di ogni genere, intese in via stabile e principale nell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche senza finalità di lucro, nel rispetto di quanto previsto dallo statuto;
 - e) durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale;
 - f) incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile, ponendo altresì in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda e l'accrescimento in ambito sportivo in favore dei propri associati e/o tesserati verso le diverse discipline sportive praticate nell'Associazione;
2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale intese anche come pratica sportiva fondata sul rispetto di regole che attraverso una partecipazione di base organizzata e non organizzata. L'Associazione ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o

4. L'Associazione potrà altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi sociali e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b) educazione, istruzione e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale anche attraverso la partecipazione a manifestazione fieristiche, incluse le attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5. Nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà



dell'Associazione svolgere attività secondaria, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo l'attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;

6. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

7. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, i quali devono essere dotati di irrepreensibile condotta morale e civile e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Ai fini sociali, per "irrepreensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva e sociale in ogni rapporto collegato all'attività dell'associazione, con l'obbligo di

astenersi da ogni forma d'illecito sportivo/sociale e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato su apposito modulo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità da utilizzarsi per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamento.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e/o titolo.

6. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

7. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

8. Il consiglio Direttivo può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminedato dalla stessa assemblea.



Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

10. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta (60) giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro sessanta (60) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

11. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

12. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

13. Possono essere ammessi ad effettuare le attività sociali, solo quelle prettamente sportive dilettantistiche nonché, quelle previste in seno al presente statuto, i tesserati in regola con i dettami previsti dall'organismo affiliante.

ART. 4 Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri. In particolare hanno il diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, esaminare i libri sociali, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, frequentare i locali dell'associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 3.7. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti

interni, i deliberati dal consiglio direttivo e dalle assemblee, nonché versare la quota associativa ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal consiglio direttivo. I soci che risultano morosi in relazione a qualunque obbligazione contratta con l'Associazione non hanno diritto di voto nelle Assemblee (sia ordinarie che straordinarie).

ART. 5 Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal consiglio direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'Organo Amministrativo, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
4. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo.
5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Organi

1. Sono organi dell'Associazione:



a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo.

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato, che sia in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile.

ART. 7 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione essa è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, in subordine, dal consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta:

- ✓ almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno,
- ✓ quando almeno la metà più uno dei membri del consiglio il Consiglio Direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

4. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione" -ove esistente-, ed in ogni caso presso la sede sociale, inoltre, lo stesso dovrà altresì essere inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
5. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di un associato.
6. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
7. L'assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio, l'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.
10. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, appro-



va il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto, delibera lo scioglimento dell'Associazione, delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
12. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
13. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di un'ora dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
14. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in



cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8 Consiglio Direttivo

1. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre (03) ed undici (11), compreso il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario/tesoriere, nel proprio ambito elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
3. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, EPS o DSA riconosciuti dal CONI. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, e comunque restano in carica sino all'approvazione del bilancio del quarto anno ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di 2 mandati, fatta salva altra disposizione di legge.
5. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.



7. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra: l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, deliberare le attività sportive dilettantistiche (sport, discipline e specialità), la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse primario, la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, la deliberazione sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati, la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative, la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
8. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
10. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
11. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, on-

de consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

12. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

13. Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il presidente o la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

14. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

5. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle



sue funzioni.

ART. 10 – Dimissioni e cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade: per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti, per dimissioni o impedimento definitivo del presidente, per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti, per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.
2. In queste ipotesi il presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro sessanta (60) giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il presidente decade: per dimissioni, per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro sessanta (60) giorni provvedere alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta (30) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e all'ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

ART. 11 Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato -anche in composizione monocratica-, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 Revisione legale dei conti

1. Laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo -nominato anche in composizione monocratica-, può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto



nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 13 Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni, dai contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici sia privati, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.
4. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D. Lgs. 112/2017

ART. 14 Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato

dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 15 Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

ART. 16 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - ✓ libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - ✓ registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale



dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17 Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

1. L'Associazione si iscrive nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD) istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assolve le funzioni di certificazione della natura dilettantistica di società e associazioni sportive, come disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché alle altre funzioni attribuite al Registro dalla vigente normativa.
2. L'iscrizione avviene tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e/o del Soggetto a ciò preposto che saranno emanate, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende affiliarsi.

ART. 18 Lavoratori e volontari

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
4. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente



di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

5. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Mise di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché all'art. 90 della L. n. 298/2002 e, dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 20 Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Modica li, 04 settembre 2023

Modica Giorgio:

Barone Giuseppe:

Spadaro Marcello:

Spadaro Giovanni:

Modica Aurelio:



Blandino Marika: Blandino Marika

Blandino Cristina: Blandino Cristina

Buscema Antonino: Buscema Antonino

Palazzolo Salvatore: Palazzolo Salvatore

Spadaro Pietro: Spadaro Pietro

Arena Giorgio: Arena Giorgio

Blandino Giuseppe: Blandino Giuseppe

Cascino Cecilia: Cascino Cecilia

Modica Simona: Modica Simona

Spadaro Antonino: Spadaro Antonino

Giunta Giuseppe: Giunta Giuseppe

Drago Vincenzo: Drago Vincenzo

Spadaro Samuele: Spadaro Samuele

Modica Alessandro: Modica Alessandro

Iemmolo Gianni: Iemmolo Gianni

Calabrese Francesco: Calabrese Francesco



Agenzia delle Entrate

Registrato a Ragusa il 24/09/2023

N. 859 Serie 3

€ Euro 200,00

Firma su delega del Direttore Provinciale

LA FUNZIONARIA
Francesca Spataro

